

Pugno di ferro del ministro Brunetta contro l'assenteismo: chi non lavora perde ogni accessorio

L'influenza al prof costerà 300 €

È quanto gli sarà tolto dalla paga per 10 giorni di malattia

DI FRANCO BASTIANINI

Monta la protesta, anche tra il personale della scuola, per le nuove disposizioni in materia di assenze per malattia. Una protesta che nasce dalla constatazione che la nuova disciplina, come contenuta nell'articolo 71 del decreto legge 112/2008 e con le indicazioni e i chiarimenti forniti dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, nella circolare n. 7/2008, colpisce indiscriminatamente tanto i falsi malati e i malati immaginari, quanto quelli che si assentano dal servizio a causa di una reale accertata malattia. Le nuove disposizioni, nelle modalità formulate, è sentita, infatti, più come una ticket sulla salute che come strumento per ridurre le assenze del personale. Il punto critico della nuova disciplina, che si applica alle assenze dal servizio per malattia del personale della scuola sia con incarico a tempo indeterminato che determinato, con decorrenza dal 26 giugno 2008, riguarda, appunto, principalmente il versante economico: a fronte di una retribuzione che è tra le più basse del pubblico impiego, insegnanti, segretari e bidelli pagheranno, mediamente, tra 15 e 30 euro per

ognuno dei primi 10 giorni di assenza. Legittime e opportune anche dal fronte sindacale sono ritenute, viceversa, le nuove disposizioni in materia di certificazione dello stato di malattia, delle fasce orarie di reperibilità e di visite fiscali. Per queste ultime, in particolare, andrebbe tuttavia ribadito, per evitare che si trasformino in un boomerang per le casse delle scuole, che i costi per tali

visite restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale.



Renato Brunetta



LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE PER MALATTIA

Ante decreto legge 112/08	Post decreto legge 112/08
CERTIFICAZIONE MEDICA	
<p>Perché l'assente possa essere giustificata, il certificato attestante lo stato di malattia, con indicazione della sola prognosi, può essere rilasciato indipendentemente dalla durata dell'assente, da qualsiasi medico.</p>	<p>Perché l'assente possa essere giustificata, il certificato attestante lo stato di malattia con l'indicazione della sola prognosi deve essere rilasciato, per assente per malattia che si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica ovvero da un medico convenzionato con il S.S.N.</p>
VISITA FISCALE	
<p>La scuola può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia del dipendente attraverso il competente organo sanitario.</p>	<p>La scuola deve disporre il controllo della malattia del dipendente anche nel caso di assente di un solo giorno, tenuto conto dell'esigenza funzionale ed organizzativa.</p>
TRATTAMENTO ECONOMICO	
<p>Al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assente. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo. Il 90% della predetta retribuzione per i successivi 3 mesi di assente. Il 50% per gli ulteriori 6 mesi. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti i giorni di assente per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assente dovuti alle conseguenze certificate delle terapie, per i giorni di assente spetta l'intera retribuzione.</p>	<p>Per i periodi di assente per malattia, di qualunque durata, al personale della scuola, nei primi 10 giorni di assente è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole previsto dal CCNL o dalle specifiche normative del comparto scuola, per le assente per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assente relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Per il comparto scuola non rientrano tra il trattamento economico fondamentale: la retribuzione professionale docenti; il compenso per le funzioni strumentali dei docenti; il compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; l'indennità di direzione del DSGA; il compenso individuale accessorio per il personale ATA; indennità e compensi retribuiti con il fondo di istituto; altre indennità previste dal CCNL e/o da specifiche disposizioni di legge.</p>
FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ	
<p>Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.</p>	<p>Le fasce orarie di reperibilità del dipendente scolastico, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</p>
<p><i>Elaborazione a cura di Franco Bastianini</i></p>	